

SETTORE STUDI
QUESITI E MATERIALI
Impresa

07.08.19

Quesito d'Impresa n. 278-2016/I. Morte del socio accomandatario, scioglimento anticipato e nomina del liquidatore

Risposta del 29 settembre 2016

Si chiede se, in caso di morte dell'accomandatario, il socio accomandante di una società in accomandita semplice i cui patti nulla prevedano al riguardo, possa da solo procedere alla messa in liquidazione della società, previa rinuncia al termine di sei mesi, nominando se stesso liquidatore e in tale veste procedere anche alla risoluzione di un contratto di affitto di azienda in essere, e richiedere la cancellazione della società dal registro imprese; o se, invece, sia necessario nominare un amministratore provvisorio e poi procedere allo scioglimento e nomina del liquidatore.

In via preliminare, si deve rilevare come l'art. 2272 - dettato per la società semplice, ma che in virtù del richiamo di cui agli artt. 2308 e 2315 si applica anche alla s.a.s. - dispone che "la società si scioglie: ... 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine dei sei mesi questa non è ricostituita".

Secondo una tesi autorevole, ma minoritaria, lo scioglimento si verificherebbe nel momento in cui viene meno la pluralità dei soci e l'eventuale ricostituzione della stessa nel termine di sei mesi costituisce una causa di risoluzione del suddetto effetto: pertanto si ritiene operante l'effetto *ex tunc* ed il socio superstite mantiene i soli poteri di ordinaria amministrazione e non può liquidare la quota agli eredi del socio defunto (G. Ferri G., *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, 3a ed., Torino, 1987, 310; Id., *Delle Società*, in *Comm. Scialoja - Branca* (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, 1968, sub art. 2272, 208 e ss.; nel senso della retroattività anche Brunetti, *Trattato del diritto delle società*, Milano, 1948, I, 421; Angeloni, *Imprese e società*, Roma, 1952, 279; Scheggi, *Manuale di diritto commerciale*, I, Roma, 1959, 141; Tarzia, *Liquidazione della società e liquidazione della singola quota sociale nelle società di persone*, nota ad App. Torino 9 novembre 1973, in *Dir. fall.*, 1974, II, 528; Stella Richter G., *Appunti sulla mancanza sopravvenuta della pluralità dei soci e sullo scioglimento della società di persone*, nota a Trib. Roma 26 gennaio 1972, in *Giust. civ.*, 1972, I, 1672; Angelini Rota, *Società personale con un solo socio*, nota a Cass. 3 agosto 1950, n. 2333, in

Giust. civ., 1951, 198. In giurisprudenza si segnala App. Bologna 22 giugno 1976, in *Giur. comm.*, 1978, II, 774 e ss., con nota critica di Jannucci, *Irretroattività degli effetti dello scioglimento ex art. 2272 n. 4 c.c.*).

Secondo la dottrina prevalente, il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, bensì è la mancata ricostituzione della pluralità entro il termine di sei mesi che determina la cessazione del vincolo societario (Cottino, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1994, 244; Campobasso, *Diritto commerciale*, II, 3a ed., Torino, 1995, 114; Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1995, 160; Cagnasso, *Società semplice*, in *Tratt. Sacco*, 1998, 272; Graziani, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, 108 ss; Galgano, *Le società di persone*, Milano, 1972, 289; Ghidini, *Le società personali*, Padova, 1972, 795, n. 27; Maisano, *Lo scioglimento delle società*, Milano, 1974, 129-148; Ascarelli, *Contratto plurilaterale; comunione di interessi, società di due soci; morte di un socio nella società personale di due soci*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1953, 723; Auletta, *La morte del socio nelle società di persone*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, IV, Napoli, 1950, 144-146; De Ferra, *La proroga delle società commerciali*, Milano, 1957, 42; Amatucci, *Le società unipersonali e il problema della qualificazione del rapporto giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 133 e ss.).

Lo scioglimento quindi opera *ex nunc*, e nel semestre che segue al venir meno della pluralità dei soci la società non subisce alcun mutamento funzionale (Buonocore, *Società in nome collettivo*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1995, 414): il socio superstite non vede limitati i propri poteri di gestione, può liquidare la quota al socio receduto, defunto o escluso, può decidere lo scioglimento della società e nominare il liquidatore (sul punto, De Martino, *La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n.4 c.c.*, in *Studi e materiali*, 2010, 721 ss.; nonché Quesito n. 13-2008/I, *S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi*, est. Ruotolo, in *CNN Notizie* del 30 gennaio 2008 e Stella Richter Jr. - Ferri Jr., *Mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dello svolgimento dell'impresa*, Studio CNN n. 774. Su questi temi, ampiamente, Boggiali, *La società di persone con unico socio da più di sei mesi*, in *Società e contratti*, 2014, 10, 2 ss.)

Quindi, nulla osta ad una decisione di scioglimento anticipato della società, nelle more del decorso del termine semestrale.

Ciò posto, la decisione di scioglimento anticipato e nomina del liquidatore compete esclusivamente, nel caso di specie, all'accomandante superstite, senza che possa rilevare la posizione di eventuali eredi dell'accomandatario, dato che questi ultimi non subentrano nella posizione del *de cuius*, ma sono meri creditori della quota di liquidazione del proprio dante causa (sul punto, negli studi del Consiglio Nazionale, v. Pennacchio, *La disciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni sulla fattispecie delineata dall'art. 2284 c.c.*, in *Stud. e mat.*, 2011, 492 e ss. Fra le risposte a quesito edite, da ultimo, *Morte dell'unico socio di società per persone e nomina del liquidatore*, Quesito di Impresa n. 799-2014/I, est. Boggiali - Ruotolo, in *CNN Notizie* dell'8 luglio 2015. In giurisprudenza, Cass. 25 giugno 2014, n. 14449 in *CNN Notizie* del 2 luglio 2014, con nota Boggiali - Ruotolo, *Società di persone senza soci e nomina dei liquidatori*, la quale ribadisce, conformemente ad altre pronunce - Cass. 23 marzo 2005 n. 6263, in *Società*, 2006, 185; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3670 - che gli eredi non acquistano la qualità di soci, ma soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si scioglia; v. anche Cass. 11 aprile 1995, n. 4169, in *Soc.*, 1995, 1183; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671, in *Giust. civ.*, 2001, 2397, con nota di Vidiri, *Società personali di due soci e liquidazione della quota agli eredi del socio deceduto*; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803, in *CED della Corte di Cassazione*; Cass. 16 febbraio 1981, n. 836, in *Giust. trib. e imp. dir.*, 1983, 263; Cass. 8 ottobre 1970, n. 1850, in *Giur. it.*, 1971, 34. In tema v. anche Carlini, Clericò, Ungari Trasatti, *Morte del socio, diritti dei successori e modalità del subentro nelle società di persone*, in *Riv. not.* 2003, 1443).

La società si è, quindi, ridotta ad un unico socio (l'accomandante) ma non si è ancora verificata la causa di scioglimento (per la quale è necessario anche il decorso dei sei mesi).

Ne deriva, quindi, che in tale fase, la scelta di rinunciare al termine semestrale configura una causa di scioglimento a sé stante, volontaria, cui è legittimato l'unico socio superstite; ma di certo la stessa non può considerarsi alla stregua di un "atto di amministrazione" ai sensi dell'art. 2320, c.c., che sanziona l'accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione con la responsabilità illimitata.

Si tratta, in sostanza, di un fenomeno speculare e inverso a quello che si verifica nel caso in cui, verificatasi la causa di scioglimento, il socio accomandante superstite decida di modificare il contratto sociale consentendo l'ingresso dei nuovi soci: tale decisione non potrebbe mai configurare un atto di amministrazione, ai sensi dell'art. 2320 c.c., quanto, piuttosto, sostanziare una revoca della causa di scioglimento e della fase liquidativa.

Nulla vieta poi che, intendendosi procedere ad una formale liquidazione, sia nominato liquidatore lo stesso accomandante, senza doversi procedere alla nomina di un amministratore provvisorio: sotto tale profilo, va ricordato come la posizione di socio accomandante non sia incompatibile né con la funzione di liquidatore, né con quella di amministratore provvisorio, a patto che, per entrambi i casi, sia data adeguata pubblicità (v., con riguardo all'amministratore provvisorio, Cass. 2 dicembre 1983, n. 7204, in *Mass. Giur. It.*, 1983), ricorrendo altrimenti la sanzione di cui all'art. 2320, c.c.

In particolare, poi, riguardo alla figura del liquidatore, va considerato come la nomina dell'accomandante non possa dar luogo ad ingerenza stante la diversa finalità cui è orientata l'attività della società: dunque, il compimento da parte dell'accomandante investito della funzione di liquidatore degli atti necessari per la liquidazione e della vendita anche in blocco i beni sociali, la stipula di transazioni e compromessi (art. 2278, c.c.) non potranno mai configurare violazione dell'art. 2320, comma 1, c.c.

Esiste, invero, una simmetria tra le funzioni degli amministratori e quelle dei liquidatori pur se operano in differenti fasi della vita sociale (Di Sabato, *La società semplice*, in *Tratt. Rescigno*, 16, Torino, 1985, 117), ma l'attività dei liquidatori è comunque ispirata da un fine differente rispetto all'attività degli amministratori, e tende al realizzo del patrimonio sociale al fine di soddisfare i creditori sociali e ripartire il residuo attivo tra i soci.

Ciò impedisce, quindi, di ritenere che l'accomandante – compiendo tali atti in qualità di liquidatore – si sia ingerito nell'attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l'art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata.

La responsabilità che il socio così nominato andrà ad assumere non sarà quella dell'accomandatario di cui all'art. 2313, comma 1, c.c., ma quella proprio del liquidatore.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

